




## CIRCOLAZIONE CON TACHIGRAFO ALTERATO O CON SIGILLI MANOMESSI - SANZIONI -

**P**

er il conducente che ha alterato o manomesso il dispositivo, si ritiene che possa concorrere la sanzione penale prevista dall'art. 59, comma 1, lettera a), del **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, che punisce il lavoratore qualora violi l'art. 20, comma 2, lettera f), del medesimo decreto, secondo il quale i lavoratori devono in particolare «non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo» (è comunque opportuno prima sentire l'orientamento della locale Autorità Giudiziaria).

**Secondo un primo orientamento interpretativo** tra la disposizione di cui all'art. 179 CdS – che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con tachigrafo manomesso – e quella di cui all'art. 437 cod. pen. – che sanziona, invece, l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro – non sussisterebbe alcun rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni giuridici tutelati – rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda – sia della struttura delle due fattispecie, sotto l'aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Cass. Pen., Sez. I, n. 47211 del 25/05/2016, dep. 09/11/2016; Sez. I, n. 34107 del 29/03/2017, dep. 12/07/2017).

**Tale indirizzo esegetico è stato successivamente superato da altra preferibile opzione interpretativa**, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il tachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 CdS. Ciò in quanto è stato ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. (Cass. Pen., Sez. I, n. 2200 del 12/09/2017, dep. 19/01/2018). «**Detta impostazione è pienamente condivisa da questo Collegio**, dovendo rilevarsi che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. presenta una maggiore “ampiezza” rispetto a quella prevista dall'art. 179 del CdS, dal momento che, mentre la prima, indi-



vidua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incombe l'obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l'ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso. Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa. Ne consegue che, in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa,

dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 179 del CdS, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. I, n. 2200 del 12/09/2017, citata)» (vedasi Cass. Pen., Sez. I, n. 18221 del 02/05/2019).

Per quanto riguarda la manomissione dei sigilli «Appare evidente come la violazione del **codice della strada** oggetto di esame (art. 179) non può considerarsi speciale – se non sotto il solo profilo del riferimento al «cronotachigrafo» (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di **sigilli** «apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa») – rispetto al delitto di cui all'art. 349 cod. pen., così da non poterne escludere l'applicazione al caso concreto in esame. Invero, appare particolarmente significativo a tali fini, il dato per cui la **norma penale** punisce di per sé la violazione del sigillo, mentre quella **amministrativa** si articola in una diversa struttura, concentrata sulla circolazione o messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante»; cosicché appare evidente che la violazione del sigillo – tipica della fattispecie penale – interviene autonomamente e anche prima della condotta contemplata con l'illecito amministrativo. Si tratta di norme che come già correttamente rilevato dai giudici di merito, si connotano dunque per strutture (oltre che per beni giuridici) diverse, non sovrapponibili, sì da **non potersi ritenere la norma codicistica di tipo generale rispetto a quella di cui all'art. 179 C.d.S.**» (vedasi Cass. Pen., Sez. Pen. III, sent. n. 36705 del 30/08/2019).

Deve così escludersi la sussistenza del rapporto di specialità fra la sanzione penale ex art. 349 cod. pen. e quella amministrativa ex art. 179 CdS e, di conseguenza, non avendosi concorso apparente di norme ex art. 9 L. 24/11/1981 n. 689, **si applicheranno entrambe le fattispecie sanzionatorie** in esame in concorso tra di loro. ■

\* Sostituto Commissario della Polizia Stradale  
 \*\* Ispettore Superiore della Polizia Stradale